

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3359

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NANNINI, DE MARZI, RADI, BIANCHI FORTUNATO, SALVI, CANESTRARI, ISGRÒ, FABBRI FRANCESCO, BORGHINI, ALBA, GERBINO, PATRINI, IMPERIALE, LAFORGIA, BARBACCIA, ARMATO, DALL'ARMELLINA, COLLESELLI, CERUTI CARLO

Presentata il 21 luglio 1966

Provvidenze a favore dei cittadini italiani pensionati dall'I. N. A. S.

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attuazione della Risoluzione O.N.U. del 15 dicembre 1950, n. 338 V, è stato a suo tempo concluso — come è noto — un accordo italo-libico in data 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, col quale è stato fra l'altro disposto, con l'articolo 12, il trasferimento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libica (I.N.A.S.) delle posizioni assicurative costituite da cittadini italiani nei regimi obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in virtù dell'attività lavorativa dagli stessi svolta nel territorio dell'ex colonia italiana.

I predetti connazionali che abbiano nel frattempo ottenuto la liquidazione della pensione a carico dell'Istituto libico e che abbiano trasferito il loro domicilio in Italia, non beneficiano dell'assistenza di malattia.

Sul piano strettamente formale, i pensionati suddetti non possono rientrare, a rigore, nel campo di applicazione della legge 4 agosto 1955, n. 692 sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, in quanto essi non sono titolari di pensione italiana.

Non si può, peraltro, non riconoscere che la predetta categoria ha purtuttavia soddisfatto ai requisiti sostanziali e fondamentali che informano le norme della citata legge n. 692, e cioè l'esplorazione di una attività

lavorativa in territorio già equiparato a tutti gli effetti a quello nazionale e l'assoggettamento presso l'I.N.P.S. all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità ed i superstiti.

Difatti, qualora non fosse intervenuto tra l'Italia ed il Regno Unito di Libia il precitato accordo del 2 ottobre 1956, con conseguente trasferimento al competente Istituto libico delle posizioni assicurative già vantate dai rispettivi titolari, questi ultimi avrebbero potuto ottenere la liquidazione della pensione di invalidità o vecchiaia ai sensi della legislazione italiana con la conseguenza di poter beneficiare, sempreché residenti in Italia, dell'assistenza di malattia di cui alla legge n. 692.

L'esigenza di salvaguardare i diritti, che i predetti connazionali avrebbero potuto in ogni caso far valere nei confronti della legislazione italiana qualora non si fosse dovuto concludere il predetto accordo internazionale, è stata per altro verso già avvertita dal legislatore per quanto attiene in particolare al trattamento minimo di pensione italiana. Difatti con legge 12 agosto 1962, è stato disposto che ai cittadini italiani le cui pensioni assicurative sono state trasferite dall'I.N.P.S. all'I.N.A.S. in forza dell'accordo del 2 ottobre 1956, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica, o che matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, sia corrisposta dall'I.N.P.S., a

totale carico dello Stato, un'integrazione della pensione stessa fino al raggiungimento dei trattamenti minimi previsti dalla legislazione italiana (articolo 15).

Per queste considerazioni si ritiene rispondente ad una indeclinabile esigenza di giustizia e di equità che venga analogamente garantita, almeno a questi ultimi pensionati fruanti dell'integrazione a carico dello Stato e domiciliati in Italia, il beneficio dell'assistenza di malattia di cui alla più volte citata legge n. 692.

Si soggiunge che qualora si volesse configurare la predetta integrazione della pensione come una specie di pro-rata a carico dello Stato italiano, una tale soluzione troverebbe anche una rispondenza analogica nel criterio già affermato in campo internazionale, in particolare nei Regolamenti 3 e 4 della C.E.E., secondo cui se il titolare di una pensione dovuta in virtù delle legislazioni di due o più Paesi risiede nel territorio del Paese debitore di una quota della pensione, l'assistenza di malattia è corrisposta al titolare e ai suoi familiari dall'Istituto del luogo di residenza e a totale carico di quest'ultimo, come se egli fosse titolare di una pensione dovuta in virtù della sola legislazione del Paese di residenza.

Circa l'onere che può derivare dall'attuazione della innanzi suggerita soluzione si ha motivo di ritenere che lo stesso dovrebbe rimanere contenuto in limiti piuttosto ristretti ove si consideri che alla data del 31 dicembre 1964 erano circa 200 i pensionati residenti in Italia che beneficiavano della integrazione della pensione.

Per quanto concerne, infine, la determinazione dell'Istituto che potrebbe essere chiamato ad erogare l'assistenza di malattia a detti pensionati si ritiene non possa non essere esclusivamente l'I.N.A.M., anche in considerazione del fatto che anteriormente alla conclusione e all'attuazione dell'accordo del 2 ot-

tobre 1956 detto Istituto è stato l'unico ente competente a gestire in Libia l'assicurazione contro le malattie.

Alla stregua delle considerazioni e conclusioni suaccennate l'I.N.A.M. potrebbe provvedere senza bisogno dell'intervento del legislatore, ma poiché si trovano resistenze si ritiene doveroso ricorrere ad una apposita norma legislativa.

Lo stesso accordo del 2 ottobre 1956 (allegato Q), nel disporre il trapasso di capitali e di funzioni dagli istituti italiani al futuro Ente libico, faceva presente che la nuova legge libica sull'assicurazione sociale non avrebbe dovuto differenziarsi sostanzialmente da quella italiana e precisamente dallo schema già approvato dal Consiglio dei ministri libico in data 5 marzo 1956, che si allineava alla legge italiana, allora in vigore, del 4 ottobre 1935, n. 1827. Non fu previsto l'adeguamento simultaneo nel tempo della legislazione libica a quella italiana.

Lo Stato italiano ha cercato di ovviare a questo inconveniente con la legge 12 agosto 1962, n. 1338 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1962 col titolo « Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ». Tale legge, all'articolo 15, dice che ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'I.N.P.S. all'I.N.A.S., in forza dell'accordo, più sopra ricordato, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'I.N.A.S. o che matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, sarà corrisposta dall'I.N.P.S., a totale carico dello Stato italiano, una integrazione della pensione stessa fino al raggiungimento dei trattamenti minimi previsti dalle leggi italiane.

Ora si ritiene giusto e doveroso estendere ai pensionati in parola la legge n. 903 del 21 luglio 1965 migliorativa di quella dell'11 settembre 1962, n. 729.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai cittadini italiani le cui posizioni assicurative siano state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libica (I.N.A.S.) in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843 e che abbiano acquisito diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica o che in avvenire matureranno tale diritto, sarà corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a totale carico dello Stato italiano, una integrazione della pensione diretta ed indiretta, liquidata e da liquidarsi, fino al raggiungimento della quota reale di pensione che sarebbe stata loro accordata dall'I.N.P.S. ai sensi della legge del 21 luglio 1965, n. 903, ed eventuali future modifiche come se fossero residenti in Italia e comunque non inferiore ai trattamenti minimi maggiorata della 13 mensilità ed aumentata degli altri eventuali diritti maturati e maturandi per le persone a carico.

ART. 2.

Ai titolari, residenti in Italia, di pensioni erogate dall'I.N.P.S., integrate come previsto dall'articolo precedente, è devoluta l'assistenza di malattia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692.